



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA



composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

Presidente

dott. Giancarlo Astegiano

Consigliere

dott. Luigi Burti

Consigliere

dott.ssa Laura De Rentiis

Primo Referendario (relatore)

dott. Andrea Luberti

Primo Referendario

dott. Paolo Bertozzi

Primo Referendario

dott. Cristian Pettinari

Referendario

dott. Giovanni Guida

Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Referendario

nella camera di consiglio del 19 luglio 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*bis* del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*quater* del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* e seguenti TUEL";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 *quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";


VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio comunale del Comune di Manerbio del 21 ottobre 2013, n. 29 "delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* TUEL", con cui l'ente locale disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del TUEL;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Manerbio del 19 dicembre 2013, n. 41, di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2014, n. 23939, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della



finanza locale con nota del 13 ottobre 2014, n. 103109, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 13 ottobre 2013 al prot. 11590;

VISTA la deliberazione n.359 del 12 dicembre 2014, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manerbio adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 19 dicembre 2013;

VISTA la relazione del Comune di Manerbio pervenuta in data 1° giugno 2015 con cui era riferito lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota del responsabile dell'area finanziaria, n. protocollo 7513 del 19 giugno 2015, di risposta all'istruttoria, n. protocollo 7066 trasmessa da questa Sezione il 10 giugno 2015;

VISTA la deliberazione n. 228 del 13 luglio 2015, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Manerbio;

VISTA la relazione del Comune di Manerbio pervenuta in data 15 luglio 2016 con cui era riferito lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

FATTO

L'ente locale, in data 19 dicembre 2013, ha deliberato piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) per far fronte a un saldo negativo di euro 2.934.784,30. Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) approva il piano presentato a seguito di una fase istruttoria durata undici mesi in cui sia la Corte dei Conti sia il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa.

Nella deliberazione di approvazione (n. 359 del 12 dicembre 2014) del piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Manerbio è stato affermato che lo stesso è "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono allo stato idonee a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione della Commissione del Ministero dell'Interno. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del Comune di Manerbio sono riportati i dati finanziari alla stregua dei quali il revisore stesso dichiara raggiunti gli obiettivi intermedi.

DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che "in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 *bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia"; nonché del comma 6, secondo cui "ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

Prima di soffermarsi sulla relazione semestrale di cui al comma 6 da ultimo citato, occorre richiamare brevemente le "tappe" più rilevanti della vicenda.

Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Manerbio ritenendo che lo stesso fosse *"conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono allo stato idonee a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione della Commissione del Ministero dell'Interno. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario"*.

Come anticipato, lo squilibrio complessivo determinato all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 2.934.800,00 di cui euro 720.000,00 per debiti fuori bilancio ed euro 2.214.800,00 di disavanzo.

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del Comune di Manerbio è riportato quanto segue.

I. Il conto consuntivo 2015 chiude con un avanzo di amministrazione, calcolato secondo la normativa previgente, di euro 1.435.767,82 che è determinato come somma algebrica del disavanzo di amministrazione 2014 per euro 1.306.038,45 (disavanzo al 31/12/2014 precedente al riaccertamento straordinario dei residui), dall'avanzo della gestione di competenza per euro 731.455,02 e dall'avanzo della gestione dei residui per euro 2.010.351,25. L'avanzo della gestione dei residui è generato tanto dal riaccertamento straordinario dei residui di cui alla Delibera di giunta n. 38 del 29/04/2015, quanto dal riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 approvato con Delibera di Giunta n. 26 del 04/04/2016.

II. Il conto consuntivo 2015, calcolato secondo la contabilità armonizzata (ovvero, dopo il riaccertamento straordinario dei residui), chiude con un avanzo di amministrazione di €

1.054.092,86. Costituiti i vincoli, la quota libera del risultato di amministrazione risulta negativa e pari a -1.952.110,68 euro. Tale dato risulta in linea con la quota libera del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, ottenuto con il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3 del D.Lgs 118/2011, pari a - 1.952.984,75 euro. Tuttavia, il disavanzo risulta inferiore rispetto a quanto previsto dal piano di riequilibrio.

III. L'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015.

IV. Nel quadriennio 2013-2016, le quote del ripiano dei debiti fuori bilancio sono state ripianate nei termini che seguono: per il debito fuori bilancio ex lett. a) dell'art. 194 TUEL (sentenze esecutive) le quote sono state totalmente impegnate e pagate; per il debito fuori bilancio ex lett. d) dell'art. 194 TUEL (procedure espropriative) le quote sono state regolarmente impegnate, ma non pagate (il mancato pagamento delle somme è dovuto al fatto che il procedimento civile presso il Tribunale di Brescia per la liquidazione delle somme dovute non è ancora stato ultimato a causa del rinvio dell'udienza); per il debito fuori bilancio ex lett. e) dell'art. 194 TUEL (acquisto beni e servizi) le quote sono state totalmente impegnate e l'organo di revisione riferisce che nel mese di luglio verrà pagata anche l'ultima quota già impegnata pari ad € 430,83.

Alla luce di quanto sin qui riportato, l'organo di revisione esprime un parere positivo sull'andamento del piano di riequilibrio finanziario: il piano di riequilibrio rispetta la previsione temporale per la gestione dei debiti fuori bilancio.

Inoltre, il revisore riferisce che *«l'Ente ha vincolato, a valere sul Risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del Rendiconto 2015, euro 626.628,00 a titolo di Fondo rischi legali. Infatti, oltre ai 400.000 euro accantonati in sede di Rendiconto 2014, nel Bilancio di previsione 2015 erano stati previsti ulteriori euro 226.628,00, determinando, pertanto, al 31/12/2015 il sopraccitato importo. A ciò aggiungasi che, accogliendo la raccomandazione della Corte di cui alla deliberazione 35/2016/PRSP del 03/02/2016 (pag. 6), sopra richiamata, sempre riguardo i potenziali rischi di soccombenza nelle cause o ricorsi, l'ente ha previsto nel bilancio 2016-2018, approvato con delibera n. 26 del 18/05/2016, un ulteriore accantonamento di €115.307,50».*

La relazione conclude nei termini che seguono: *«le risultanze contabili del Rendiconto 2015 evidenziano, ad oggi, il raggiungimento di un risultato positivo dello stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario, avendo non solo provveduto ad impegnare totalmente i debiti fuori bilancio riconosciuti e previsti, ma anche ridotto il disavanzo di amministrazione per euro 262.689,32 rispetto a quanto stabilito sempre dal suddetto piano. Le previsioni del bilancio triennale 2016/2018, annualità 2017 e 2018, sono, inoltre, coerenti con il piano di riequilibrio pluriennale. Tuttavia, in prospettiva, come già evidenziato nel precedente paragrafo 4, dato l'aumento delle quote di disavanzo da ripianare nei prossimi esercizi e l'attesa riduzione delle entrate correnti, l'Ente potrebbe riscontrare difficoltà nel rispetto di quanto stabilito dal Piano. Si sottolinea che gli equilibri di bilancio dall'esercizio 2017 in poi, per la parte corrente,*

potrebbero essere di difficile raggiungimento, pur disponendo il Comune di una notevole liquidità dovuta alla cessione delle reti, pur tuttavia non utilizzabile per coprire lo squilibrio di parte corrente».

Questa Sezione prende atto di quanto affermato dal revisore e, alla luce dei dati finanziari riportati nella relazione, dichiara raggiunti gli obiettivi intermedi posti dal piano, nonché valuta in modo particolarmente positivo il fatto che l'ente abbia ridotto il disavanzo di amministrazione in termini migliorativi rispetto alle previsioni del piano di riequilibrio.

Tuttavia, è doveroso soffermarsi anche sulla criticità esposte nella medesima relazione dell'organo di revisione in ordine alle difficoltà dell'ente di chiudere nei prossimi esercizi con un bilancio in equilibrio per la parte corrente. Nella relazione, infatti, si legge che *«l'equilibrio di parte corrente per l'esercizio 2016 è ottenuto grazie all'applicazione di entrate di parte capitale per euro 434.100,00. Nello specifico tali importi si riferiscono a permessi di costruire (187.500,00 euro), che la Legge di stabilità 2016 permette di utilizzare, e alienazioni delle reti gas di proprietà del Comune (246.600,00 euro), il cui rogito (che alleghiamo) è stato sottoscritto nel mese di aprile, garantendo all'Ente proventi per euro 1.696.000,00. Parte dei proventi derivati dall'alienazione delle reti è stata utilizzata per la copertura della quota di ripiano del disavanzo previsto dal Piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis del TUEL, con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2013/CIMIG. Il raggiungimento degli equilibri correnti per le annualità 2017 e 2018 è più complesso. Infatti, in prospettiva, si prevede una riduzione delle entrate correnti a fronte di un aumento della quota di ripiano del disavanzo. Inoltre, gli oneri di urbanizzazione sono applicabili solo sino al 2017, mentre le alienazioni previste per il 2017 e il 2018 sono eccessivamente aleatorie per costituire idonea copertura al disavanzo. A fronte dei limiti che già si possono intravedere circa i prossimi esercizi, oltre alle quote destinate alla quota di ripiano del disavanzo prevista nei 2016, l'Amministrazione ha scelto di stanziare prudenzialmente, in un apposito fondo del bilancio 2016, ulteriori euro 350.000,00 finanziati dai proventi dell'alienazione delle reti gas».*

In conclusione, alla luce dei dati finanziari riportati nella relazione dell'organo di revisione, il giudizio di questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi è, relativamente a questa prima fase, positivo in quanto l'ente sta riducendo il disavanzo di amministrazione in termini migliorativi. Tuttavia, questa Sezione raccomanda all'ente di adottare misure idonee a garantire l'equilibrio di parte corrente per i bilanci 2016-2017.

Il Comune di Manerbio dovrà, quindi, continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, anche analizzando le relazioni periodicamente prodotte sul punto.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

DELIBERA

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Manerbio;

INVITA

l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano e ad individuare misure idonee a garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio;

FISSA

nei quindici giorni successivi alla data del 31 dicembre 2016 il termine per la trasmissione della relazione semestrale ex art. 243 quater, comma 6, Tuel

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

- al Revisore dei conti del Comune di Manerbio.

Il magistrato istruttore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

21 LUG 2016

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)